



COPIA

# Ministero dell'Interno

DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE  
E DEI SERVIZI ANTINCENDI  
SERVIZIO TECNICO CENTRALE  
Ispettorato insediamenti civili, commerciali, artigianali ed industriali

Prot. n° P1328 / 4122/1 sott. 3

Roma, 10 GEN. 2001

-All'Ispettorato Regionale VV.F. per le Marche  
60125 - ANCONA

e, p.c.: -Al Comando Provinciale VV.F.  
61100 - PESARO

**OGGETTO:** Quesito - Attività ricettive turistico - alberghiere: definizione di "piano fuori terra".-

Con riferimento al quesito indicato in oggetto, e tenendo conto delle finalità delle limitazioni imposte dal D.M. 9 aprile 1994 per il conseguimento della sicurezza antincendio, si ritiene che, per la corretta applicazione della normativa vigente, occorre fare riferimento al piano di uscita dall'edificio inteso come il livello più basso dal quale sia possibile l'evacuazione degli occupanti, direttamente all'aperto, in caso di emergenza ed al quale adducono, quindi, le scale a servizio del fabbricato.

Pertanto devono essere considerati piani fuori terra di un'attività ricettiva turistico - alberghiera, tutti quelli ubicati al di sopra del suddetto piano di uscita dall'edificio, compreso quest'ultimo.

Viceversa sono da considerare interrati i piani per la cui evacuazione occorre procedere in direzione ascendente per giungere al citato piano di uscita dall'edificio.

Al riguardo, in analogia con quanto previsto al punto 4.2 del D.M. 19 agosto 1996, possono non considerarsi interrati i piani che presentano un dislivello rispetto al piano di uscita dall'edificio fino a - 1 metro.

IL DIRIGENTE  
DEL SERVIZIO TECNICO CENTRALE  
(Mazzilli)



SPEDITO  
10 GEN. 2001